

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEZIONE

Articolo 1: ISTITUZIONE DEI COMITATI

1. Sono istituiti i Comitati di Frazione secondo quanto previsto dall'articolo 62 dello Statuto del Comune di Arcore.
2. I Comitati di Frazione sono eletti sull'intero territorio comunale secondo la suddivisione del territorio stesso come individuata nella planimetria allegata e precisamente:

Frazione Bernate-Boschi	così come evidenziata in verde
Frazione Cà - Cà Bianca	così come evidenziata in blu
Frazione Bruno	così come evidenziata in giallo

La restante parte del territorio, denominata “Centro Storico”, viene suddivisa in due parti denominate “Arcore nord”, così come evidenziata in marrone nella planimetria allegata ed “Arcore sud” così come evidenziata in rosso nella precitata planimetria, che per comodità anch'esse assumeranno nel presente regolamento il termine di “Frazione”

3. La mancata presentazione di candidature comporterà l'impossibilità a costituire il Comitato.

Articolo 2: ORGANI DEI COMITATI

1. Sono organi dei Comitati delle singole Frazioni:
 - a) Il Comitato di Frazione
 - b) Il Presidente ed il Segretario
2. I Comitati sono portatori all'Amministrazione comunale delle indicazioni fornite e/o delle esigenze della popolazione ivi residente nell'ambito dell'unità del Comune.
3. Il Presidente del Comitato rappresenta lo stesso di fronte all'Amministrazione ed agli altri Organi comunali nonché ai terzi. Le verbalizzazioni sono redatte dal Segretario

Articolo 3: COMPOSIZIONE

1. Ogni Comitato di Frazione, composto da soli residenti della relativa frazione, è composto da un numero massimo di 5 componenti, ad esclusione del Comitato di Frazione Cà - Cà Bianca che è composto da un numero massimo di 7 componenti, di cui n. 2 in rappresentanza della Frazione Cà Bianca e del Comitato di Frazione Bernate - Boschi che è composto da un numero di 7 componenti, di cui n. 2 in rappresentanza della zona Boschi”.
2. I componenti dei Comitati di Frazione non possono rivestire contemporaneamente anche la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale.

Articolo 4: PROCEDIMENTO ELETTORALE

1. Il Sindaco neo-eletto, entro giorni 120 dalla proclamazione, convoca i cittadini iscritti nelle liste elettorali, residenti nelle frazioni, come indicate all'art. 1, a specifiche assemblee pubbliche per l'elezione dei Comitati di Frazione o del Centro Storico.
2. Per tale elezione non è fissato alcun quorum di votanti che devono essere cittadini residenti nella Frazione di riferimento.
3. Si possono indicare sulla scheda elettorale i nominativi dei candidati sino al numero massimo da eleggere ai sensi del precedente art. 3 del presente regolamento.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

4. Nel caso in cui i candidati dovessero raggiungere un numero inferiore al massimo di quelli eleggibili, il Comitato sarà composto da quel minor numero di componenti che non dovrà comunque essere inferiore a meno della metà dei membri effettivi pena, decorsi 45 giorni, la decadenza del Comitato stesso.
5. Risultano eletti a componenti del Comitato di Frazione, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
6. Qualora due o più candidati raggiungano lo stesso numero di preferenze e non si possa determinare per eccesso l'esatto numero dei Componenti formanti il Comitato, esclusivamente tra questi si procederà al ballottaggio mediante immediata ulteriore votazione.
7. Risulterà eletto od eletti i candidati ammessi al ballottaggio che ha/anno ottenuto il maggior numero di preferenze e così sino all'esatta determinazione dei componenti il Comitato.

TITOLO II: FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

Articolo 5: PRESIDENZA PRIMA SEDUTA

1. L'assemblea pubblica per l'elezione del Comitato di Frazione è presieduta dal Sindaco oppure da un Assessore o dal Presidente del Consiglio Comunale appositamente delegati, assistito dal Segretario Comunale oppure da un addetto dell'ufficio segreteria con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 6: ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. La prima seduta di ogni Comitato viene convocata dal Sindaco entro i successivi 30 giorni dall'elezione dei componenti il Comitato e nel corso della stessa seduta si procede all'elezione a scrutinio segreto del suo Presidente.
2. L'elezione del Presidente si svolge a scrutinio segreto; ogni componente del Comitato può esprimere una sola preferenza.
3. Risulta eletto Presidente il componente che ottiene un numero di preferenze pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Qualora nella prima votazione nessun componente raggiunga il quorum di cui al comma precedente, si procede al ballottaggio tra i due candidati componenti più votati, utilizzando il criterio dell'anzianità di età per definire i partecipanti al ballottaggio.
5. Risulta eletto a Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze ed a parità di preferenze il più anziano di età.
6. Il Presidente eletto assume immediatamente le proprie funzioni.

Articolo 7: NOMINA DEL SEGRETARIO

1. Il Presidente provvede alla nomina di un segretario del Comitato, scelto fra i componenti dello stesso.
2. Di tale nomina il Presidente dà notizia nel corso della prima seduta.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

Articolo 8: VERBALI

1. Delle sedute dei Comitati di Frazione viene redatto, in forma sommaria, un verbale a cura del segretario il quale dovrà trasmettere, nei 30 giorni successivi ad ogni seduta, copia di tali verbali al Sindaco e, in qualsiasi forma, ai Capigruppo consiliari.

Articolo 9: CONVOCAZIONE DEI COMITATI DI FRAZIONE

1. Il Comitato di Frazione, per le riunioni successive alla prima, è convocato in seduta ordinaria dal Presidente del Comitato, mentre è convocato in seduta straordinaria dal Sindaco, da almeno due membri del Comitato, da almeno il 20% degli elettori della Frazione.

Articolo 10: PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Comitato di Frazione sono pubbliche e si svolgono normalmente presso la sede del Comitato.

Articolo 11: DURATA IN CARICA

1. Il Comitato di Frazione rimane in carica fino alla prima elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, successiva alla propria elezione.

TITOLO III: COMPETENZE E FUNZIONI

Articolo 12: COMPETENZE

1. I Comitati di Frazione hanno competenza relativamente alla proposizione di pareri e proposte di propria iniziativa non vincolanti su:
 - a) questioni di carattere generale relative al territorio di competenza;
 - b) piani urbanistici e viabilistici ed alla formazione del P.G.T. e/o sue varianti interessanti il territorio di competenza;
 - c) realizzazione di opere pubbliche nel territorio di competenza;
 - d) bilancio annuale di previsione;
 - e) manifestazioni culturali e sportive sul territorio di competenza;
 - f) questioni di carattere sociale ed ambientale relative al territorio di competenza;
 - g) adozione e/o modifica di regolamenti comunali, compreso il presente regolamento;
 - h) organizzazione e/o promozione di manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo, ecc., legate al territorio di competenza.

Articolo 13: RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Il Comune promuove la collaborazione tra i propri organismi istituzionali ed i Comitati di Frazione.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

2. Primo referente dei Comitati di Frazione è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il quale provvederà a disciplinare l'accesso, da parte dei membri del Comitato, alla documentazione comunale qualora fosse richiesta.
3. I Comitati di Frazione, tramite il loro presidente, possono richiedere la partecipazione del Sindaco o di uno o più componenti della giunta alle proprie sedute, qualora venga ritenuto necessario e/o opportuno per un approfondimento di tematiche inerenti al proprio territorio di competenza.
4. I Comitati di Frazione possono approvare documenti e risoluzioni in merito alle proprie competenze e farle pervenire ai competenti organismi comunali.
5. Agli organismi Comunali competenti spetta il compito di dare risposta scritta in merito a documenti e risoluzioni dei Comitati.
6. Il C.C. stanza ogni anno, nel bilancio di previsione annuale, i fondi per il funzionamento dei Comitati e per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 12.
7. Il Presidente del Comitato di Frazione, qualora le materie trattate riguardino il territorio di competenza, è invitato a partecipare, direttamente o tramite suo delegato – membro del Comitato –, alle sedute delle commissioni comunali consiliari senza diritto di voto con parere consultivo, sentito preventivamente il Comitato.
8. Entro il termine di quattro mesi dalla chiusura di ogni anno solare, ogni Comitato, depositerà al protocollo comunale, unitamente a propria delibera di approvazione, una breve relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, unitamente ad un "rendiconto economico" delle somme introitate dall'Amministrazione e delle relative spese sostenute.

Articolo 14: CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. Almeno una volta all'anno si riunisce la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Frazione.
2. La Conferenza può essere convocata dal Sindaco, dall'Assessore di riferimento o promossa autonomamente da almeno un presidente di Comitato.
3. Il Sindaco, o un suo rappresentante, partecipa alle riunioni della Conferenza.
4. Scopo della suddetta conferenza è garantire un momento di reciproca informazione e di confronto su materie interessanti le frazioni.

Articolo 15: FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Comitato di Frazione ne convoca e presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno, garantisce l'esercizio delle funzioni del Comitato vigilando sul suo operato.
2. Il Presidente rappresenta il Comitato di Frazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale e degli altri Comitati.

Articolo 16: DIMISSIONI DECADENZA CESSAZIONE

1. Le dimissioni da Componente del Comitato di Frazione sono presentate per iscritto al Presidente il quale le trasmetterà all'Ufficio Protocollo. Esse hanno effetto immediato e non sono revocabili.
2. Se nel corso del mandato un componente perde il requisito della residenza nel territorio della frazione così come individuato all'art. 1, il Comitato lo dichiara decaduto dall'incarico.
3. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dall'incarico, per qualunque motivo, di un componente del Comitato di Frazione, il Comitato provvede alla surroga nella prima seduta

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

utile, nominando il primo tra i candidati non eletti o in caso di mancanza di altri candidati, il Comitato per reintegrare il numero iniziale dei suoi componenti, potrà utilizzare l'Istituto della cooptazione tra i residenti della frazione.

4. In caso di dimissioni o cessazione dell'incarico, per qualunque motivo, del Presidente del Comitato di Frazione, il Comitato procede nella prima seduta successiva alle dimissioni, convocata e presieduta dal segretario entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e/o dimissioni, ad eleggere il nuovo presidente, previa integrazione del Comitato così come indicato al comma 3, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.
5. Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Comitato di Frazione comporterà la decadenza dell'intero Comitato e si attiverà la procedura per una nuova elezione.
6. La mancata partecipazione ingiustificata alle riunioni del componente del Comitato per almeno cinque sedute consecutive, comporterà la decadenza dello stesso dalla carica.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17: AUTORGANIZZAZIONE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, dallo Statuto Comunale o dalle Leggi vigenti, ogni Comitato di Frazione gode della più ampia potestà di auto-organizzazione dei propri lavori, ivi incluse le modalità di svolgimento delle sedute, la disciplina delle votazioni, le modalità di pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno e degli altri atti del Comitato.

Articolo 18: LOCALI DEL COMITATO DI FRAZIONE

1. I Comuni di Frazione hanno sede propria, possibilmente in locali di proprietà del Comune a ciò destinati. Tuttavia, nei casi di comprovata carenza di locali comunali destinabili a tale scopo, il Comune può assumere in locazione locali anche di proprietà privata oppure, con l'autorizzazione delle Autorità competenti e nelle ore cui sono liberi da attività di primaria destinazione, usufruire di locali pubblici destinati ad altre attività.
2. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, stabilirà le sedi dei singoli Comuni.

ALLEGATO A

Delimitazione geografica delle Frazioni per l'elezione dei Comuni di Frazione, con la denominazione delle vie riferite alle Frazioni in cui il territorio del Comune di Arcore si ritiene suddiviso.